


AOO Segreteria Generale
prot. n. 0002645 del 18/05/2005
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 3/3/1/4



CT. 16324/05

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

REGIONE DELL'UMBRIA	
CANTIERI REGIONALI	
POSTA REGIONALE	
002645	18 MAG. 2005
3 / 3	1/4

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato

nei confronti

della Regione Umbria in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della L.R. n. 2 del 01.02.2005 pubblicata sul BUR n. 6 del 09.02.2005 recante: "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta Regionale e Giunta Regionale".

La legge regionale è censurabile in relazione all'articolo 19, commi 1 e 2, lettera b) che prevede, nei concorsi banditi dall'Amministrazione, una riserva di posti nei limiti del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che "abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2004. Tale disposizione viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni

mediante concorso pubblico, di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 1/1999, 194/2002, 274/2003, 34/2004, 205/2004), nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, comportando esclusivamente un indebito privilegio, in quanto l'attività svolta per la regione non si configura quale requisito professionale per l'ammissione alle selezioni pubbliche tale da consentirne una riserva di posti, come invece affermato dalla giurisprudenza costituzionale che ha giustificato la riserva di posti a fronte della peculiarità delle figure professionali (catalogazione dei beni culturali ed ambientali) (sent.n. 141/1999).


La Corte Costituzionale, infatti, ha più volte ribadito che il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, regola che può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi.

Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Sarà depositata per estratto 1) delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2005, 2) rapporto sulla legge.

Aldo Linguiti

Avvocato dello Stato

Handwritten signature of Aldo Linguiti, consisting of stylized initials and a surname, with a small number '2' at the end.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto rappresentante giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Perugia ho notificato il su esteso atto alla

REGIONE UMBRIA in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., nella sua sede di Perugia, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani *ASCI* *supplente*

Atto *Sign. Bruno* *Baldi*

PERUGIA

04 APR. 2005

